



NOTA SINTETICA SUL DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 2025 N. 116 CD “TERRA DEI FUOCHI”, CONVERTITO IN LEGGE 3 OTTOBRE 2025 N. 147

“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”

L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

Come noto, il degrado dovuto alla mancata pulizia delle Città spesso non dipende dalla inefficienza del servizio comunale di raccolta dei rifiuti, quanto dalla condotta di alcuni cittadini che non rispettano le regole di conferimento degli stessi.

Il tema dell’abbandono o dell’errato conferimento dei rifiuti, ha per questo assunto negli ultimi anni, una centralità nel dibattito sulla qualità della vita nelle città, con Sindaci impotenti quanto a strumenti aventi effettiva potenza dissuasiva rispetto a comportamenti non corretti.

Inoltre, l’aver trasformato con la legge n. 137/2023 la fattispecie dell’abbandono dei rifiuti da illecito amministrativo in reato penale, non ha avuto gli effetti sperati. Purtroppo, l’Autorità Giudiziaria, già oberata di lavoro, ha avuto difficoltà a perseguire questi reati considerandoli di cd lieve entità.

In tale contesto, si inserisce il **decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 dell’8 agosto 2025, cd “Terra dei fuochi”, convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147**, che però aumenta le fattispecie penali nonché l’elenco dei reati presupposto della responsabilità ambientale.

Si riporta di seguito una nota sintetica sulle norme di maggior interesse per Comuni e Città metropolitane come integrate dall'esame parlamentare del provvedimento.

In Appendice si allega una **tabella semplificativa delle pene e sanzioni previste in caso di abbandono di rifiuti** nonché **una tabella riepilogativa degli articoli del Testo Unico Ambientale sui rifiuti pericolosi e non pericolosi come modificati** dalla legge in commento.

LE NOVITÀ INTRODOTTE IN TEMA DI ABBANDONO DEI RIFIUTI (Art. 1)

In generale le **modifiche** introdotte **dall'articolo 1** della legge in commento prevedono una **revisione complessiva della disciplina penale relativa alla tutela dell'ambiente**, con particolare riferimento alle condotte di abbandono dei rifiuti, stabilendo **tre livelli crescenti di offesa**, ai quali **corrispondono** altrettante **fattispecie di reato distinte**:

- Il primo, classificato come **contravvenzione**, concerne **l'abbandono di rifiuti non pericolosi** e prevede sanzioni più elevate rispetto a quelle attualmente in vigore. La pena applicata è diversa a seconda che si tratti di cittadini, titolari di imprese e responsabili di enti.
- Il secondo, a natura delittuosa, abbraccia le ipotesi di **«Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari»** punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del Testo Unico Ambientale, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se:
 - ❖ dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - ❖ il fatto è **commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 **o** comunque **sulle strade di accesso ai predetti siti** e relative pertinenze.
- Il terzo, anch'esso a natura delittuosa, s'incentra **sull'abbandono di rifiuti pericolosi** di cui all'art. 255-ter (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera c), che è configurabile quando l'abbandono medesimo avvenga in violazione delle disposizioni extra-penali già sopra menzionate, prevedendosi altresì un aumento di pena là dove si verificchino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale.

✓ **Abbandono di rifiuti non pericolosi (Articolo 1, comma 1, lett. b)**

La norma in commento, **modificata durante l'esame in Senato**, introduce una serie di novità nell'**articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006- Testo Unico Ambientale**, in materia di **abbandono di rifiuti non pericolosi**.

Con l'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1)**, viene sostituito il comma 1 dell'art. 255, al fine, da un lato, di inasprire il trattamento sanzionatorio applicabile alle ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi, con la previsione di un'ammenda da **1.500 a 18.000 euro** (in luogo della precedente compresa tra 1.000 e 10.000 euro), dall'altro lato, di introdurre una nuova disposizione concernente le ipotesi in cui l'abbandono o il deposito dei rifiuti vengano effettuati **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**. In quest'ultimo caso, infatti, si applica la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che grazie all'accoglimento di un emendamento proposto dall'ANCI passa da quattro a sei mesi** (nel testo del decreto-legge tale sospensione era stabilita invece da uno a quattro mesi).

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2)**, prevede per i **titolari di imprese e responsabili di enti**, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del Testo Unico Ambientale una sanzione consistente nell'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

✓ **Abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori e abbandono di rifiuti da fumo (Articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), punto 1.2; n. 3); n.4)**

La norma, proposta dall'ANCI e accolta in sede referente in Senato, introduce nell'art. 255 del Testo Unico Ambientale il **nuovo comma 1.2** ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca reato, **è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade**. Si specifica infine che, se la violazione è commessa facendo **uso di veicoli** a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 285 del 1992.

Si segnala altresì che l'ANCI, in sede referente aveva chiesto di destinare una quota dei proventi delle ammende definite nel nuovo comma 1 dell'art. 255 del d.lgs. 152/06 ai Comuni e Città Metropolitane per attività di prevenzione degli abbandoni di rifiuti o di bonifica dei siti di abbandono presenti nel territorio ma tale emendamento non è stato accolto dal Parlamento.

L'**articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3)** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 80 a 320 euro, quando l'abbandono o il deposito riguarda **rifiuti di piccolissime dimensioni**, ovvero i **prodotti da fumo**.

L'**accertamento** delle violazioni sopracitate può essere effettuato anche senza contestazione immediata, attraverso le immagini riprese dagli **impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati**. Il **Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione è competente ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria**.

✓ **Modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di raccolta dei RAEE (Art. 1 bis)**

L'**articolo 1-bis, introdotto durante l'esame in Senato**, apporta modifiche alla disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione di tali rifiuti, consentendo quindi di incrementare il tasso di raccolta dei medesimi rifiuti. Prevede in particolare che, **contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata**, i distributori possono effettuare **il ritiro presso l'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici**, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche di tipo equivalente.

✓ **Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Art. 7)**

La norma in commento apporta modifiche all'articolo 15 del Codice della strada (di cui al d.lgs. n. 285 del 1992), al fine di armonizzare le norme contenute nello stesso con le novità introdotte dall'art. 1 della legge in commento di cui si è già detto in precedenza nella nota. (vedi *Abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori e abbandono di rifiuti da fumo (Articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), punto 1.2; n. 3); n.4)*

In particolare viene sostituita la lettera f-bis) dell'art. 15 del CDS al fine di specificare la tipologia di rifiuti che è vietato gettare dai veicoli in sosta o in movimento. La nuova lettera, quindi, reca il divieto di depositare o gettare da veicoli in movimento o in sosta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, quindi mozziconi dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, di cui ai nuovi articoli 232-bis e 232-ter del Testo Unico Ambientale. Restano salvi i casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del medesimo TUA,

che recano la tutela penalistica contro l'abbandono e il deposito di rifiuti non pericolosi e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Infine, l'articolo in commento modifica l'articolo 201 del Codice della strada, in materia di notificazioni delle violazioni, inserendovi il nuovo comma 5-quater, **con il quale si estende anche all'accertamento delle violazioni del divieto di insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), la possibilità di non procedere alla relativa contestazione immediata, laddove le violazioni in questione siano accertate attraverso la visione delle immagini.** Pertanto, si dispone che a tal fine possano essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

VIDEOSORVEGLIANZA

Come già evidenziato, il provvedimento in commento, introduce significative novità in tema di videosorveglianza attraverso le modifiche previste dagli artt. 1, 3 e 7 al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al Codice penale e al Codice della strada (D.Lgs 285/1992). La lettura combinata dell'articolato mostra come l'obiettivo del legislatore sia quello di utilizzare le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati per poter accertare illeciti ambientali.

L'abbandono di rifiuti, da quelli di piccole dimensioni (es. mozziconi, cartacce, scontrini) a quelli più gravi (es. traffico illecito, gestione non autorizzata) può essere accertato tramite le telecamere, anche in modalità differita e con prove video chiare ed inequivocabili. Inoltre, per l'abbandono di rifiuti con l'uso di veicolo è previsto che tramite immagini sia possibile identificare il responsabile e applicare misure accessorie (es. sospensione della patente). Si ricorda che le nuove possibilità di utilizzo di immagini per il contrasto dei reati ambientali devono rispettare i vincoli e obblighi legati alla protezione dei dati personali. Tra questi si ricordano: il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e i principi di liceità, proporzionalità, minimizzazione, limitazione della conservazione, trasparenza; la predisposizione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); i limiti alla conservazione temporale delle immagini; l'informazione adeguata ai cittadini (attraverso informative, cartelli) della presenza di sistemi di videosorveglianza.

Per approfondimenti in tema di installazione e gestione dei sistemi di videosorveglianza, si segnalano le Linee Guida Anci in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 disponibili sul sito di ANCI al seguente link: <https://www.anci.it/wp-content/uploads/2025/10/Linee-guida-Anci-in-materia-di-videosorveglianza-2.pdf>.

APPENDICE

Tabella semplificativa delle pene e sanzioni in caso di abbandono di rifiuti (Art. 1 del d.l. 8 agosto 2025, n. 116 convertito in legge 3 ottobre 2025, n. 147)

Fattispecie	Sanzione/Pena	Note/Aggravanti
Abbandono o deposito di rifiuti (art. 255, c.1)	Ammenda da 1.500 a 18.000 €	Sospensione patente da 4 a 6 mesi se con veicolo
Abbandono/Deposito da parte di imprese/enti (art. 255, c.1.1)	Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 €	
Abbandono piccoli rifiuti (art. 255, c.1-bis)	Sanzione amministrativa da 80 a 320 €	
Abbandono rifiuti non pericolosi con aggravanti (art. 255-bis)	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	Se pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati
Imprese/enti, aggravanti (art. 255-bis, c.2)	Reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi	
Abbandono rifiuti pericolosi (art. 255-ter)	Reclusione da 1 a 5 anni	
Aggravanti rifiuti pericolosi (art. 255-ter, c.2)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Se pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati
Imprese/enti, aggravanti (art. 255-ter, c.3)	Reclusione da 1 a 5 anni e 6 mesi	2-6 anni e 6 mesi se aggravanti
Gestione illecita rifiuti (art. 256, c.1)	Arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda da 2600 a 26.000 €	Reclusione da 1 a 5 anni se rifiuti pericolosi
Aggravanti gestione illecita (art. 256, c.1-bis)	Reclusione da 1 a 5 anni	2-6 anni e 6 mesi se rifiuti pericolosi e aggravanti
Discarica non autorizzata (art. 256, c.3)	Reclusione da 1 a 5 anni	1 anno e 6 mesi - 5 anni e 6 mesi se rifiuti pericolosi
Aggravanti discarica (art. 256, c.3-bis)	Reclusione da 2 a 6 anni	2 anni e 6 mesi - 7 anni se rifiuti pericolosi e aggravanti
Combustione illecita rifiuti non pericolosi (art. 256-bis, c.3-bis)	Reclusione da 3 a 6 anni	3 anni e 6 mesi - 7 anni se rifiuti pericolosi e aggravanti
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)	Reclusione da 1 a 5 anni	Pena aumentata se rifiuti pericolosi
Sanzioni amministrative accessorie	Sospensione patente, confisca veicolo, interdizione attività	In base a specifici articoli e casi

Riepilogo articoli Testo Unico Ambientale in materia di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi come integrati dal d.l. n. 116/2025 convertito in legge 147/2025

Modificazioni apportate dall'art. 1 del D.L. 116/2025 come convertito in legge 3 ottobre 2025 n. 147 al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- Testo Unico Ambientale
N.B. Le modifiche introdotte sono evidenziate in grassetto
Art. 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro . Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato , i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.
1.2. Salvo che il fatto costituisca reato , chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »
1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera <i>f-bis</i>), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.
1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Art. 255-bis
(Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 255-ter
(Abbandono di rifiuti pericolosi)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.